



I.C. 3 "de Curtis - Ungaretti" ad Indirizzo Musicale
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado
Sede Centrale: Via Viola, 20 – 80056, Ercolano (NA) - tel. 081/7713113 -081/7881287 - fax 0817881289
Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie – tel. 0817393861
Plesso Genovese: Via Palmieri – tel. 0817881291
C.F. : 95170720635 – Cod. mecc. : NAIC8DA007

www.ic3decurtisungaretti.gov.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it - naic8da007@pec.istruzione.it

IC3 "de Curtis Ungaretti" – Ercolano
Prot. 0002629 del 02/09/2019
07 (Uscita)

Ercolano, 02/09/2019

A tutto il personale scolastico
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web

OGGETTO: Regolamento in materia di vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

Si rammenta al personale in epigrafe e si informa il personale in ingresso in questo Istituto il rispetto del regolamento in materia di vigilanza alunni di seguito indicato, ringraziando tutti in anticipo per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.25 del D.lgs 165 del 2001

Visto il D.lgs. 150/2009

Visto l'art. 2048 del codice civile

Visto l'art. 6 DPR 416/74 — Attribuzioni del Consiglio d' Istituto e della Giunta Esecutiva

Visto il D.Lgs. 297/94 art.328 (disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti)

Vista la Legge 626/94, art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del Dirigente): individuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la Legge 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24/06/1998 n. 249)

Visto il D.L.01/09/2008 n. 137 art.2 e il D.M. n. 5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti

Vista la Delibera del Consiglio d'istituto del 30/10/2017

RENDE NOTO

A tutti: personale docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento mediante:

-Affissione al sito web della scuola.

.Consegna di una copia del regolamento in tutti i plessi.

-Informazione ai genitori attraverso i responsabili di plesso, l'insegnante di sezione/classe per l'infanzia e la primaria e i coordinatori per la secondaria: gli insegnanti si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio;

E FORNISCE

In via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Si portano, quindi, all'attenzione del personale docente e ATA alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. Si invita, pertanto, il personale tutto all'osservanza delle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

❖ **La responsabilità dei docenti e del personale ausiliario**

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o a un adulto maggiorenne responsabile (ad esempio nel caso di delega e/o servizio di scuolabus comunale).

La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- 1) risulta essere presente al momento dell'evento, è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo;
- 2) dimostra di non avere potuto evitare il fatto, poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, dunque, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

❖ **L'obbligo di vigilanza**

si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata alle ore di attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Anche il collaboratore scolastico è responsabile della vigilanza, secondo le indicazioni seguenti e quanto predisposto nel piano annuale dei relativi impegni.

E anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.**

Qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza contemporanea degli stessi, che potrebbe mettere il docente nella impossibilità del loro coincidente adempimento, **il docente è chiamato a garantire prioritariamente la vigilanza.**

❖ **Entrata e uscita degli alunni dalla scuola**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 " per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi", trattandosi di minori al di sotto dei 14 anni, è opportuno accompagnarli fino al cancello della scuola.

Si intende indicare con il termine scuola tutti i plessi dei tre ordini di scuola.

E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità. In caso di ritardo o di assenza essi devono darne, preventivamente, comunicazione al Dirigente e al responsabile di plesso. Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni in entrata e in uscita anche i docenti di sostegno in orario.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

- Scuola dell'Infanzia e scuola primaria:

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori al portone d'ingresso. All'uscita devono essere prelevati al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti o dai collaboratori scolastici
- Gli alunni in situazioni particolari di grave disagio o problemi di salute che ostacolano l'autonomia personale nei movimenti, possono essere accompagnati e prelevati da un genitore o chi ne fa le veci, nell'atrio della scuola, dopo averne fatta richiesta motivata e documentata al Dirigente Scolastico
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile in segreteria. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità.
- I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno contatteranno i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affiderà al personale in servizio, Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata, munita di documento di riconoscimento. Nel caso l'alunno non venga ritirato entro 30 minuti dall'orario di uscita, e non sia stato possibile reperire i genitori, il personale in servizio contatterà le Autorità di Pubblica Sicurezza per affidare loro l'alunno. Se il mancato ritiro del proprio figlio dovesse ripetersi saranno investiti della problematica anche i Servizi Sociali Territoriali.
- In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2/3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, vengono convocati i genitori per un colloquio esplicativo, dal Dirigente scolastico previa comunicazione del docente coordinatore di plesso.
- I collaboratori scolastici sono preposti al servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni coadiuvando i docenti. Nel caso di utilizzo dello scuolabus, l'accompagnatore comunale preposto è tenuto ad affidare i bambini nell'atrio della scuola al collaboratore scolastico; viceversa, i bambini in uscita vengono affidati dal collaboratore scolastico, coadiuvato dai docenti, all'assistente dello scuolabus nell'atrio della scuola, così come da regolamento predisposto d'intesa con il Comune, quest'ultimo preposto alla vigilanza dei bambini nei momenti di salita sul mezzo e di discesa da esso.

I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti,

fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

- Il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come è disposto dal Profilo Professionale (Tabella A- CCNL 29.11 2007). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternarsi dei docenti al cambio dell'ora, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare il DSGA.
- Durante il cambio classe i docenti sono tenuti ad essere celeri negli spostamenti e, nel caso in cui, il docente dell'ora successiva non si presenti, prima di lasciare la classe, devono avvisare il collaboratore scolastico del settore per l'opportuna vigilanza.
- In nessun caso il docente deve allontanarsi dalla classe in cui presta servizio, solo in casi di estrema necessità può farlo, dopo aver chiesto al collaboratore scolastico del piano di vigilare sulla classe per un breve lasso di tempo.

-Scuola Secondaria di I grado

- All'entrata e all'uscita degli alunni, al cancello/ai cancelli d'ingresso dei vari plessi deve essere sempre presente un collaboratore scolastico.
- Gli alunni in situazioni particolari di grave disagio o problemi di salute che ostacolano l'autonomia personale nei movimenti, possono essere accompagnati e prelevati da un genitore o chi ne fa le veci, nell'atrio della scuola, dopo averne fatta richiesta motivata e documentata al Dirigente Scolastico.
- I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli, compilano apposita delega scritta, solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con un valido documento di riconoscimento.
- I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno prelevato regolarmente dai genitori o da persona delegata, cercheranno di contattare gli stessi, affinché provvedano al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affiderà al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato entro 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà le Autorità di Pubblica Sicurezza per affidare loro l'alunno. Se il mancato ritiro del proprio figlio dovesse ripetersi saranno investiti della problematica anche i Servizi Sociali Territoriali. In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2/3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, i genitori verranno convocati dal Dirigente scolastico per un colloquio esplicativo, previa comunicazione del docente coordinatore di plesso.
- I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni all'interno delle pertinenze della scuola.
- Nel caso di utilizzo dello scuolabus, l'accompagnatore comunale preposto è tenuto ad affidare i bambini nell'atrio della scuola al collaboratore scolastico; viceversa, i bambini in uscita vengono affidati dal collaboratore scolastico, coadiuvato dai docenti,

all'assistente dello scuolabus nell'atrio della scuola, così come da regolamento predisposto d'intesa con il Comune, quest'ultimo preposto alla vigilanza dei bambini nei momenti di salita sul mezzo e di discesa da esso.

- E' assolutamente vietato l'ingresso a scuolabus privati nelle pertinenze interne della scuola. L'assistente preposto, in quanto persona delegata dai genitori, è tenuto a prelevare i bambini in uscita al cancello.
- I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus comunali siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.
- I docenti di strumento delle classi a indirizzo musicale sono tenuti a un controllo costante dei propri allievi nei rientri pomeridiani, sono invitati, a segnalare tempestivamente al collaboratore vicario, eventuali assenze, ritardi o comportamenti anomali degli alunni.
- Nel caso di eventuale improvvisa assenza /ritardo di un docente di strumento gli allievi vengono affidati dal collaboratore scolastico in servizio ad altro docente di strumento presente.

❖ **Vigilanza durante la mensa**

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante la mensa è prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la presenza dei docenti deve essere costante in tutte le aule, prestando la massima attenzione;
- al fine di evitare l'affluenza massiccia ai servizi igienici, è indispensabile che i docenti in servizio nella sede durante l'intervallo collaborino tra loro realizzando una vigilanza collettiva. Questo vale, in generale, anche durante tutte le attività non di aula previste dal PTOF (saggi-manifestazioni,, spettacoli anche fuori sede);
- devono essere scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti e i comportamenti che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti tali da arrecare danni alle persone, alle strutture e agli arredi.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente (CCNL 2006-2009, Dlgs n° 59 del 19/02/04 art. 7, comma 4). Gli insegnanti avranno cura di cogliere nella pausa mensa un'ulteriore opportunità educativa finalizzata all'acquisizione da parte dei bambini di comportamenti corretti.

I collaboratori scolastici, in particolare nella scuola dell'infanzia, svolgeranno un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti,

❖ **Uscita degli alunni dalla classe durante le attività didattiche**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di necessità, e, sempre uno alla volta, controllando il rientro.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, è assolutamente vietato allontanare gli alunni dalla classe per motivi disciplinari, sottraendoli alla vigilanza del docente. Si invitano, inoltre, i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.).

❖ **Cambio dell'ora**

Il cambio dell'ora, come già indicato, deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante.

Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico,

Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. Ad ogni cambio d'ora i docenti sono tenuti ad effettuare l'appello.

I docenti in servizio a partire dalla 2^A ora (o dal turno pomeridiano) sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente affiderà gli alunni al collaboratore scolastico, il quale, dopo aver provveduto a comunicare al responsabile di plesso la mancanza del docente, dovrà sospendere ogni altra attività per vigilare fino all'arrivo del docente.

❖ **Vigilanza durante il tragitto aula -palestra/ laboratori**

Durante il tragitto aula palestra/laboratori e viceversa la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della disciplina interessata.

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative devono essere accompagnati sia all'andata che al ritorno dal docente. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di Edo Fisica o al maestro che ha in carico l'area di ed. motoria per la scuola primaria.

Viene richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività motorie, di pratica sportiva e laboratoriali, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso, segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra o nei laboratori.

L'istituto non risponde di qualunque oggetto o danaro lasciato incustodito dagli alunni durante gli spostamenti, in palestra e nei laboratori, nonché negli spazi comuni, negli spogliatoi e nei servizi. I docenti devono segnalare tempestivamente al Dirigente e al preposto alla Sicurezza qualunque oggetto, manomissione o evento che possa rappresentare pericolo.

❖ **Vigilanza/soccorso alunni diversamente abili**

La vigilanza sui minori in difficoltà per emergenze/soccorso, deve essere effettuata sempre al di sopra di ogni altra circostanza; nella fattispecie l'ausilio per l'accesso ai servizi igienici e all'accompagnamento ai piani e relativi spostamenti, in primis per alunni portatori di handicap grave, deve essere sempre assicurata dal collaboratore scolastico del piano, dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da altro collaboratore scolastico.

Si ricorda che l'intensità e il grado della vigilanza vanno rapportati alla specificità dell'alunno.

❖ **Infortuni e/o malori degli allievi**

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni

In caso di infortuni o malori degli allievi, durante l'ora di lezione o durante la mensa, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/08, secondo quanto predisposto dal RSPP nel quadro degli adempimenti per la Sicurezza con l'indicazione degli addetti al servizio di Primo soccorso e quindi:

1. In particolare, in caso di malore/ incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante la mensa il personale presente, docente o ATA, valutata la gravità dell'accaduto provvederà ad avvisare tempestivamente il responsabile di plesso, il dirigente e contemporaneamente la famiglia dell'infortunato;
2. per i Primi Soccorsi si chiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio che avvertono l'Addetto al Primo soccorso del Piano che, se necessario, fa

chiamare tempestivamente il "118". L'alunno non può essere lasciato solo in ambulanza, pertanto, se i genitori non sono rintracciabili il collaboratore scolastico addetto alle emergenze, avrà cura di seguire l'allievo al Pronto Soccorso più vicino, in attesa dell'arrivo della famiglia.

3. Il personale intervenuto è tenuto a segnalare e a relazionare in maniera dettagliata sull'apposito modello l'accaduto all'Ufficio di segreteria, che provvederà ad annotarlo sul Registro degli Infortuni e attiverà, se necessario, tutte le procedure per la comunicazione dell'infortunio agli Uffici preposti per le pratiche assicurative e nel caso sia necessario, per la denuncia INAIL.
4. N. B. è importante che i docenti abbiano notizie reali su determinate patologie o cure effettuate. A tale scopo le famiglie dovranno essere contattate dal docente referente di classe/sezione, in modo da poter essere in grado di affrontare eventuali problematiche o malori.

❖ **Vigilanza alunni in caso di sciopero**

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio hanno il dovere di vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.

❖ **Viaggi di istruzione e uscite didattiche**

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata durante tutto il periodo della visita guidata, in caso di viaggio 24 ore su 24. Durante le visite guidate e i viaggi di istruzione sono responsabili della vigilanza i docenti accompagnatori, i quali dovranno prestare particolare attenzione soprattutto laddove i luoghi da raggiungere non sono familiari agli alunni. E' necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti:

- la partenza (controllo dei presenti);
- le soste intermedie (controllo dei presenti);
- il rientro (consegna degli alunni alle famiglie).
- la visita a monumenti, piazze affollate, musei, mostre, etc.

I docenti sono, pertanto, responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intera durata della visita o del viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

-per le visite d'istruzione degli alunni più piccoli, specie della sc. dell'infanzia, è opportuno che le stesse siano effettuate in zone viciniori, di facile accesso e facilmente controllabili.

-l'istituto non risponde di oggetti, vestario, cellulari, denaro, libri, materiale didattico o personale, lasciati dagli alunni incustoditi durante gli spostamenti e durante le visite guidate/viaggi.

❖ **Assenza improvvisa dei docenti**

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del docente sostituito, con il determinarsi, quindi, di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si dovesse prolungare, la vigilanza dovrà comunque essere garantita investendo il responsabile di plesso che provvederà alla sostituzione.

❖ **Collaboratori scolastici**

Nel presente regolamento sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la mensa.

Il collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, di sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. In caso di assenza di un docente sul proprio piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla dirigenza e ai responsabili di plesso che provvederanno alla sostituzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Montesano

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/199